



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il regime forfettario

Autore: Redazione | 01/10/2019



Il nuovo regime forfettario: i requisiti per l'accesso e le agevolazioni fiscali. Alcune riflessioni sui vantaggi e svantaggi del regime.

Sei un libero professionista che ha deciso di aprire la partita Iva, hai figli e coniuge a carico e godi di diverse detrazioni fiscali, le spese sanitarie, le spese universitarie etc., devi decidere se per te è più conveniente accedere al nuovo regime forfettario oppure disapplicarlo optando per il regime ordinario. Infatti, sebbene **il regime**

forfettario sembri apparentemente vantaggioso, potrebbe rivelarsi per alcuni aspetti, fiscalmente svantaggioso. Allora quando è ragionevole optare per il regime forfettario? E quando, invece, è opportuno fuoriuscirne? Potrai scoprirlo in questo articolo.

Requisiti per l'accesso al nuovo regime

A partire dal 2019, è stata ampliata la platea di soggetti che possono **accedere al regime forfettario**. Possono accedere al **nuovo regime** sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro, sia coloro che già sono in attività e, nell'anno precedente all'applicazione del **regime forfettario**, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata.

La **legge di bilancio 2019** ha altresì eliminato ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali. Nello specifico, non è più necessario che l'imprenditore o il lavoratore autonomo abbiano sostenuto spese non superiori a € 5.000 lordi annui per l'impiego di lavoratori e che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell'esercizio precedente, al lordo dell'ammortamento, sia non superiore a € 20.000.

È stata abolita anche la previsione secondo cui non possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di

cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Determinazione della base imponibile

Chi applica il regime forfetario determina il **reddito imponibile** applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi incassati nell'anno, un coefficiente di redditività che varia a seconda dell'attività esercitata.

Sul reddito determinato forfetariamente, dedotti i contributi previdenziali obbligatori, si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste: imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef), addizionali regionale e comunale, imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

L'**imposta sostitutiva** è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta

precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

Valutazioni di convenienza

A differenza del **regime ordinario**, il regime forfetario non consente la **deduzione analitica** dei costi sostenuti per lo **svolgimento dell'attività** e, pertanto, questo è un primo elemento da valutare. Se un contribuente, grazie alla deduzione analitica dei costi, ottiene un reddito imponibile più basso rispetto a quello forfetariamente calcolato, probabilmente la sua convenienza ad accedere al nuovo regime non è poi così elevata.

Se un **contribuente in regime forfetario** ha coniuge e figli fiscalmente a carico ed è titolare di un unico reddito, ossia quello derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, non potrà sicuramente beneficiare delle detrazioni per familiare a carico e neppure potrà portare in detrazione tutte le altre spese previste dalla legge (es. sanitarie, per ristrutturazione, etc.).

La situazione cambia laddove il contribuente oltre al reddito professionale, percepisca anche altri redditi come ad esempio, redditi derivanti dalla locazione di immobili e redditi da lavoro dipendente. In tal caso il reddito da lavoro autonomo sarà tassato forfetariamente con imposta sostitutiva, gli altri redditi invece, saranno assoggettati alla tassazione progressiva Irpef con primo scaglione al 23% beneficiando di tutte le detrazioni di cui attualmente si avvale.

L'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto

Il regime forfetario impone che le cessioni e le prestazioni operate siano considerate fuori campo IVA e dunque, concretamente i contribuenti forfetari sono esclusi dalla detrazione e dalla rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Di conseguenza, i soggetti che applicano il regime forfetario possono offrire **beni e servizi** sul mercato a prezzi inferiori rispetto a chi applica il regime ordinario, diventando quindi più competitivi.

I contribuenti in regime forfetario sono esonerati dal nuovo obbligo di **fatturazione elettronica** e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto (Iva) il che si traduce in un non indifferente risparmio di costi in termini di tenuta della contabilità, della fatturazione elettronica, di adempimenti fiscali, etc..

I contribuenti dovranno semplicemente numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e certificare i corrispettivi e presentare la **dichiarazione dei redditi**.

Benefici previdenziali

Il regime forfetario prevede per alcune categorie di soggetti la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali. L'agevolazione è prevista solo per gli imprenditori individuali iscritti alla gestione Ivs artigiani - commercianti i quali possono beneficiare di una **riduzione del 35%** sulla **contribuzione dovuta ai fini previdenziali**. Sono, invece, esclusi dal beneficio, tutti i professionisti, sia coloro iscritti alle rispettive casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Per **beneficiare della riduzione** è necessario che i **titolari di partita Iva in regime forfetario**, già in attività, effettuino una comunicazione all'Inps, con apposita domanda entro il 28 febbraio. Coloro che, invece, già beneficiano della riduzione, non dovranno presentare una nuova comunicazione salvo rinuncia. Per i contribuenti che aprono la **partita Iva nel 2019**, la comunicazione di **riduzione contributi Inps** dovrà essere effettuata tempestivamente, ovvero in sede di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti per le nuove attività di modo da consentire all'Inps l'elaborazione contributiva annuale.

Le ritenute d'acconto

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta ovvero di chi effettua il pagamento della fattura. A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Viceversa, se è il soggetto in regime forfetario a ricevere una

fattura da un altro professionista, il primo non opererà alcuna ritenuta, ma andrà a pagare “al lordo” il compenso richiesto. il forfettario infatti è escluso dalla qualifica di sostituto di imposta e pertanto non è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto.

Il contribuente dovrà, successivamente, indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme, unitamente all’importo dei redditi erogati a favore di tale soggetto.

Prima di accedere al nuovo regime, il contribuente dovrebbe effettuare un’attenta valutazione sulla sua convenienza fiscale la quale andrebbe valutata essenzialmente con riferimento a diversi parametri: la situazione familiare del contribuente, le modalità di determinazione della base imponibile; le semplificazioni contabili e fiscali.

Nel caso dell’ingegnere con coniuge e figli a carico, titolare del solo reddito derivante dall’attività professionale emerge una non convenienza ad accedere al regime forfettario, in quanto tale scelta impedirebbe al contribuente di beneficiare di tutte le detrazioni di cui si avvarrebbe se applicasse il regime semplificato. In questo caso, dunque, va operata un’attenta comparazione analitica per valutare la reale **convenienza** ad esercitare l’opzione per il regime forfettario.